



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1

IL SORRISO DI MOK ITALIA APS

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Il Sorriso di Mok Italia APS", in breve "ISDM Italia APS" qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata nuova sede legale e ivi trasferita l'Associazione, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 Oggetto finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), n), q), u), z) dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

IL SORRISO DI MOK ITALIA APS

Iscrizione nel Registro Regionale dell'Assoziazionismo n. G07496 del 25/06/2020

Via Santa Giovanna Elisabetta, 34 - 00189 Roma (Italia) - Tel.: (+39) 327.5831064

E-mail: info@ilsorrisodimokitalia.org - Web: www.ilsorrisodimokitalia.org

C.F. 96436530586 - IBAN: IT38Q0623003316000035543839

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione, per il perseguimento di tali attività di interesse generale, intende:

- intraprendere operazioni di solidarietà, beneficenza e sostegno in Italia e all'estero, specialmente in area Africana, anche mediante il sostegno economico per la costruzione di strutture e impianti funzionali ai bisogni delle realtà analizzate;
- svolgere attività mirate alla difesa del diritto all'alimentazione mediante programmi di sostegno alimentare, ma anche di educazione e formazione, nonché di supporto alle iniziative agricole e artigianali diffondendo i valori, i progetti e i prodotti del commercio equo e solidale delle popolazioni autoctone dei Paesi interessati, nell'intento di favorire l'autonomia di gestione e la qualificazione professionale degli operatori locali;
- sostenere attività di reclutamento e formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari direttamente connesse e strumentali alle finalità istituzionali, anche attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo, con attestati di formazione;
- adoperarsi in attività di supporto all'assistenza medico-umanitaria, in collaborazione, convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche e locali;
- impegnarsi a realizzare interventi in favore di minori che si trovano in gravi difficoltà e disagio e che necessitano di assistenza materiale, sanitaria e affettiva in collaborazione, convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche e locali e con operatori qualificati quali psicologi, assistenti sociali, educatori; svolge pertanto incontri e dibattiti volti ad approfondire la trattazione dei temi relativi al disagio minorile, soprattutto di orfani senza più alcun riferimento familiare, al fine di sviluppare e consolidare la disponibilità all'accoglienza, all'affido anche per brevi periodi, di minori in gravi difficoltà; svolge inoltre attività di reclutamento e formazione di educatori volontari per sviluppare la conoscenza dei valori della solidarietà e delle tecniche professionali necessarie per operare con competenza in favore dei minori che necessitano di assistenza materiale, sanitaria e morale;
- organizzare campagne di sensibilizzazione sulle problematiche economiche e sociali sia in Italia che nei Paesi del terzo Mondo attraverso incontri, dibattiti, spettacoli, seminari di conoscenza e di studio sulla storia, sulla cultura e sulla lingua dei Paesi in via di sviluppo, nonché attraverso l'organizzazione di viaggi

nei luoghi oggetto delle azioni di solidarietà e di eventi sportivi dilettantistici. Tra le attività rivolte alla sensibilizzazione istituzionale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si occupa della produzione e pubblicazione di strumenti di comunicazione adeguati, redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei o elettronici di carattere informativo, giornali, film, manifesti, divulgazione su social network e ogni altro mezzo idoneo nonché di strumenti comunque utili alle finalità istituzionali.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate e approvate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, in caso di recesso o perdita della qualifica di socio, nemmeno a eventuali eredi. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né tantomeno gli eventuali eredi.

5. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
6. I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività, quale deliberata dagli organi sociali e a essi consensualmente assegnata, deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano a contatto a causa delle loro attività. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e opportunamente documentate per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

1. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni. Hanno diritto inoltre di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, di votare in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
2. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni. Hanno inoltre l'obbligo di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, nelle modalità e termini stabiliti dall'Assemblea e di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con raccomandata A/R al Consiglio Direttivo; tale recesso ha effetto immediato.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto avente oggetto il mancato pagamento delle quote associative.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, ne usi in modo improprio e arbitrario il nome, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito

l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica e immediata da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega di associato.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi sul libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c. deliberare sul bilancio consuntivo e sugli eventuali bilancio preventivo e la relazione di missione;
 - d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo e ratificare la sostituzione dei membri dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approvare l'eventuale regolamento associativo e le sue variazioni;
 - g. deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - h. determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per le attività svolte dal Consiglio Direttivo e dagli associati che prestano attività di volontariato;
 - i. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - j. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

- k. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà a essa sottoporre e su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine e per "affissione" sulla home page del sito ufficiale dell'Associazione non appena questo verrà realizzato.
3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto devono essere rese note agli associati, riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, anche assenti e dissenzienti.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano in modalità telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, o anche in forma elettronica/telematica, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c. amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio e la relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f. documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività altre e diverse dalle finalità statutarie che si possano rendere utili, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
 - g. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati;
 - k. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
 - l. indire adunanze, convegni, ecc.;
 - m. costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato Tecnico e ne nomina il coordinatore;

- n. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- o. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il suo mandato cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per motivi gravi decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
- 3. Il Presidente in particolare:
 - a. predispone le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
 - b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando liberatorie e quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
 - d. firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza e ogni altra documentazione; constata durante le Assemblee ordinarie e straordinarie la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 6. In caso di assenza, impedimento o cessazione dell'incarico del Presidente (in questo caso fino alla nuova nomina), il Vicepresidente lo sostituisce in ogni sua funzione statutaria e lo affianca inoltre in tutte le iniziative dallo stesso intraprese e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente può delegare oltre che al Vice Presidente a uno o più Consiglieri, se facenti parte del Consiglio, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con procura generale o speciale.

Art. 16 Il Tesoriere e il Segretario

- 1. Il Tesoriere e il Segretario affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; collabora a stretto contatto con il Presidente.
3. Al Tesoriere spetta inoltre:
 - a. tenere e aggiornare i libri contabili;
 - b. predisporre il bilancio dell'Associazione.
4. Il Segretario dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente; firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. E' responsabile della tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la redazione dei verbali, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri e i registri sociali,

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 19 Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti a ISDM Italia APS;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi premi, sussidi, rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi pubblici e privati, di persone giuridiche, dello Stato, di Enti territoriali, di Organismi Internazionali, di Aziende finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo da inserire in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
 - ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, in conformità della legge.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio. E' fatto obbligo di utilizzare il patrimonio dell'Associazione e di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. I fondi sono depositati presso Istituti di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.